



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele III°
per grazia di Dio e per volontà della Majestà Re d'Italia
La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta
Corte di Giustizia ha pronunciato la seguente
Ordinanza

nel procedimento penale a carico
del Senatore Prof. Luigi Lucchini
imputato

di falso, per avere in una sentenza della Corte di Cassazione di Roma del 24 novembre 1910, affermata una circostanza di fatto non rispondente a verità e che la sentenza stessa era destinata ad accertare, in danno del Mand. Carlo Centurione. (art. 275 - 276. cod. penale).

Ritenuto che l'on. Carlo Centurione il 7 agosto 1911 denunciava al Procuratore del Re di Genova essersi ingiuriato di falso intellettuale la sentenza della Corte di Cassazione pubblicata il 24 novembre 1910, con la quale la Corte dichiarava inammissibile il ricorso del responsabile; che civile Carlo Centurione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova del 20 aprile 1910 che condannava il sig. Borgone Gio: Battista quale responsabile di lesione colposa in danno del sig. Rissiro Pietro, ed il signor Centurione quale responsabile civile, ed entrambi alle spese processuali in solido e ai danni verso la parte lesa, a cui aggiudicava provvisoriamente L. 5000 da essere imputate nella liquidazione definitiva.

Si arguisce di falso la sentenza perché, mentre da essa risulta che il relatore della causa fu il Consigliere Comarici, si legge poi che il relatore non prese parte alla decisione della causa per impedimento al momento della decisione.

Or, prescindendo che l'impedimento, anche se fosse esistito, non autorizzava a decidere la causa senza l'intervento del relatore, dovendosi ex novo fare la discussione, la sentenza è falsa perché attesta un fatto non vero, cioè che il relatore fosse impedito al momento della decisione, laddove ciò non è vero, non essendo stato il relatore Comarici colpito da nessun impedimento, né permanente, né transitorio, che gli avesse reso impossibile l'esercizio del proprio dovere di giudice. E nella sentenza si accenna ad impedimento del relatore perché, essendo stata la decisione presa senza l'intervento del relatore ed avendo ciò formato oggetto d'inchiesta, si cercò di dare alla sentenza quella vita giuridica, che non ha. A sostegno della denuncia si indicano come testimoni l'ex Guardasigilli Sani, il Primo Presidente Pagano Guaraschelli, e il Comm. Mariano D'Amelio Capo di Gabinetto del Guardasigilli.

Il 12 settembre 1911 il Marchese Centurione innanzi al Giudice Istruttore di Genova confermava la suddetta denuncia, che dichiarò completarla col N. 234 del Caffaro da lui prodotto; nel quale numero non sono esposte nuove circostanze di fatto che non siano state nella denuncia enumerate.

Il brano della sentenza incriminato è concepito nei seguenti termini: «Adita in pubblica audienza la relazione fatta dal Consigliere Car. Comarici, estensore il Cav. Marsico per impedimento del relatore nella decisione del ricorso» la quale formula è spiegata dall'attestazione del Cancelliere della Corte di Cassazione del 6 dicembre 1911.

In esso si legge: 1°) che all'audienza del 7 novembre 1910 si discusse il ricorso del Sig. Centurione Carlo; 2°) che

dietro invito a tutti i Consiglieri della Cassazione ebbe luogo il giorno 23 una riunione in Camera di Consiglio per deliberare il detto ricorso ed altri; 3°) che nel 24 fu pubblicato il dispositivo della sentenza, che dichiarava inammissibile il ricorso; 4°) che il 28 fu consegnata in Carcelleria la minuta della sentenza, ma non essendosi avveduto che il Consigliere Pomarici non era intervenuto nella riunione del 23, l'originale della sentenza fu intestato come se egli avesse partecipato alla decisione e ne fosse l'estensore; 5°) che essendo stati nel 6 Dicembre gli atti trasmessi al P. M. con la copia della sentenza regolarmente firmata, il Cancelliere fu chiamato dal Presidente innanzi ai Consiglieri, tra cui il Pomarici; egli fece alla presenza di tutti conoscere l'equivoco incorso nella compilazione dell'originale, e gli ordinò di farla ricopiare con la duplice dichiarazione che il Consigliere Pomarici non era intervenuto nella decisione per impedimento e che estensore della medesima era stato il Consigliere Marsico. Lo stesso giorno fu copiata la sentenza, secondo le istruzioni ardate, e sottoposta alla firma dei componenti il Collegio.

Il P. M., cui furono comunicati gli atti, chiede che la Commissione d'istruzione dioliar non farsi luogo a procedimento contro il Ser. Luigi Prokici perché i fatti come sopra a lui scritti non costituiscono reato.

I quali fatti pretesi, la Commissione d'istruzione osserva:

Che prescindendo dalla immagine se nella specie corre l'elemento soggettivo, e se le affermazioni che si leggono in una sentenza possano attribuirsi al Presidente o siano l'opera del Collegio, certo è che, ritenendosi i fatti quali sono esposti nella denuncia e quali dal processo risultano, manca ogni elemento costitutivo del delitto di falso.

Per la denuncia il falso consiste nell'affermazione dell'impedimento del relativo nel momento della de-

cisione, mentre il relatore non fu colpito da impedimento, né permanente, né temporaneo.

In proposito debbesi preliminarmente considerare, che la indagine se il Consigliere relatore dovesse concorrere nel pronunciato della Corte, e se l'impedimento fosse tale da rendere necessario il concorso di un altro Consigliere nella formazione della sentenza, non è materia di appartenenza del giudice penale, come d'altronde rilevasi dalla stessa denuncia, nella quale codesti difetti renderebbero, più che nulla, inesistente la sentenza, e si riserva il denunciante di farli valere in altra sede.

Ora, raccogliendo i fatti esposti nella denuncia e ponendoli in relazione con l'attestazione del Cancelliere della Corte, non risulta che il brano della sentenza, arguito di falso, contenga alterazione della verità.

Infatti il certificato rappresenta lo svolgimento di tutte le circostanze che accompagnarono il fatto, che è materia dell'attuale giudizio; cioè la relazione del Consigliere Pomarici nella udienza del 7 novembre, la formazione degli inviti il 16 per il 23, l'assenza del Consigliere Pomarici, la posteriore constatazione di questo fatto in Camera di Consiglio e la disposizione del Presidente innanzi ai Consiglieri, di dichiarare il non intervento del relatore nella decisione per impedimento, essendo stato estensore della medesima il Consigliere Marsico. I tra cui il Pomarici -

Si come i fatti suesposti, accertati e dichiarati dal Cancelliere della Corte, sono fuori di controversia, la sentenza nell'esporre che la relazione venne fatta dal Consigliere Pomarici e che estendere di essa fu il Consigliere Marsico, per impedimento del relatore nella decisione del ricorso, non solo non altera la verità, ma la rispecchia in tutte le sue manifestazioni, in relazione a tutte le vicende.

Che se anche nella denuncia voglia leggersi un qualsiasi riferimento all'art 323 del codice di proc. penale,

ne è evidente l'inapplicabilità, perché non trattasi
di mancanza di un giudice ed concorso nella
deliberazione, ma di surrogazione di un giudice
che non partecipò alla decisione.

Che per le esposte considerazioni riesca inopportuno ed inutile sentire i testimoni indicati nella
denuncia, i quali se dai risultati dell'inchiesta
amministrativa fosse sorto anche il sospetto d'un
delitto, avrebbero senza dubbio, come era loro dovere,
promosso l'esercizio dell'azione penale.

Per questi motivi

Conformemente alle conclusioni del P.^o M., la
Commissione permanente d'istruzione dichiara
non esser luogo a procedere contro il denunciato
Luigi Luochini per inesistenza di reato.

Così deciso in Roma il 10 febbraio 1912.

L. B. Manfredi

Astengo

Carafola

Cefaly

Falconi

Redella

Ingilberti

Manfredi

Cefaly

Carafola

Cefaly

Falconi

Redella

Ingilberti

Fontana Cant